Studio Sigaudo

Moncalieri, 23 dicembre 2021

Comune di Maglione

Analisi della documentazione presentata dal Comune di Maglione in ordine alla composizione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021.

Relazione tecnico giuridica di sintesi degli esiti sulle modalità di costituzione.

Premesso che il comune di Maglione ha già provveduto a fare revisionare il fondo risorse decentrate relativamente agli anni pregressi, ridefinendo l'importo complessivo del fondo e verificando il rispetto della normativa vincolistica, in questa sede si richiama quanto già analizzato e approfondito relativamente a:

1. Modalità costituzione fondo e principio contabile;
2. Esame voci che compongono il fondo;
3. Taglio art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 s.m.i.:
   - Riepilogo modalità taglio di legge e sistemi di calcolo del taglio;
   - Analisi voci incluse ed escluse;
4. Taglio art. 1 comma 236 L. 208/2015;
5. Nuova disciplina vincolistica, art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017;
6. Esame Voci che compongono il Fondo 2018 alla luce del nuovo CCNL FL 2016/18.

La presente relazione, pertanto, oltre ad accompagnare la bozza di fondo risorse decentrate 2020, si soffermerà esclusivamente sulla disciplina vincolistica attualmente in vigore ed in particolare sul nuovo vincolo imposto dall'ultimo capoverso dell'art. 33 comma 2 DL 34/2019, convertito nella Legge 58/2019.

Com'è noto, a partire dal 22 giugno 2017, è entrato in vigore il decreto legislativo 75/2017.

L'art. 23 comma 2 stabilisce che, nelle more di una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per quanto riguarda le voci da considerare incluse od escluse dal vincolo si ritiene che continuino ad operare le differenziazioni già evidenziate ai fini del rispetto dei vincoli precedenti (art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 e art. 1 comma 236 L. 208/2015) e analiticamente riprese nella relazione al fondo 2018.

Tale nuovo vincolo di spesa si differenzia dai precedenti limiti di legge perché non impone una riduzione del fondo in caso di cessazioni ma esclusivamente un contenimento della spesa nei limiti del 2016.

Il CCNL funzioni locali 2016/2018 è stato molto chiaro nel ritenere che anche la spesa per finanziare le indennità delle posizioni organizzative debba essere sottoposta al vincolo di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/17 (vedasi art. 67 comma 7 CCNL 2016/18).

Inoltre, gli artt. 7, comma 4, lettera u) e 15, comma 7 del CCNL FL 2016/18 si occupano espressamente di garantire il rispetto del predetto vincolo in caso di incrementi o decrementi del fondo P.O. a favore o a danno del fondo risorse decentrate comparto. Sul punto si è anche espressa l'ARAN, con i pareri CFL 38 e 39, confermando la possibilità di ridurre il fondo PO anche solo annualmente a favore del fondo del comparto.

Il vincolo imposto dall'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 ha subito, a partire dalla fine del 2018, una serie di modifiche ed integrazioni volte sostanzialmente a mitigare, in specifici casi, gli effetti del citato vincolo.

In particolare si richiamano:

- Il D.L. 135/2018 (cd. Decreto Semplificazione) art. 11 e 11 bis comma 2;
- La L.145/2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 1091;
- Il D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) art. 33.

Il D.L. 135/2018 (cd. Decreto Semplificazione) prevede:

- "Art 11 comma 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";

- "Art. 11 bis comma 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."

La Legge 145/2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 1091 si occupa dell'incentivo tributi/antievasione e stabilisce che "Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, e' attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

Infine, è stato approvato il cd. Decreta Crescita (D.L. 34/2019 conv. in Legge 58/2019) che all'art. 33 comma 2 ha, da un lato previsto nuove facoltà assunzionali per gli enti locali virtuosi, dall'altro ha stabilito all'ultimo capoverso, un nuovo tetto al salario accessorio. Per quanto riguarda il fondo risorse decentrate ha stabilito che: "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Nello specifico, la norma prevede che il tetto massimo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 debba essere adeguato in aumento in base alla variazione del personale in servizio al 31/12/2018 al fine di garantire il rispetto della cd. Quota media per ciascun dipendente a tempo indeterminato, come confermato con decreto ministeriale 17.03.2020, approvato in Gazzetta Ufficiale del 27.04.2020.

Poiché il Comune ha avuto 2 cessazioni tra il 2019 ed il 2021 e 1 assunzione nel 2021, il numero totale di dipendenti in servizio è inferiore ai presenti al 31-12-2018 e la normativa citata non rileva.

I RISPARMI PER STRAORDINARIO E BUONI PASTO 2020 NEL FONDO 2021

L'articolo 1, comma 870, della legge di bilancio per l'anno 2021, ha previsto che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, i risparmi, accertati a consuntivo, delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle pubbliche amministrazioni nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio possono finanziarie , nell'ambito della contrattazione integrativa, nell'anno 2021 i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Il compito di certificare i risparmi effettivamente conseguiti, a fronte delle spese attese e che non state effettuate a causa dell'emergenza epidemiologica, è assegnato all'organo di controllo dell'ente, ossia ai revisori dei conti.

La disposizione precisa altresì che tale importo non rientra nei limiti del trattamento del salario accessorio sancito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, riforma cd. Madia.

La circolare 11/2021 della Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale non utilizzate e dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020, debbano essere determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesimo esercizio finanziario. Per ciascuna di queste tipologie di risparmio va predisposto un prospetto analitico da far pervenire all'organo di controllo per la certificazione. Una volta acquisita

la certificazione, i risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, ai corrispondenti fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del contratto nazionale di lavoro.

La circolare in parola, oltre a contenere indicazioni importanti sulla determinazione degli accantonamenti per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021, fornisce alle pubbliche amministrazioni, che intendono avvalersi della facoltà summenzionata, una vera e propria check-list delle operazioni da seguire.

1) Il primo step è quello della quantificazione dei risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale e dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020. In entrambi i casi la quantificazione dovrà avvenire facendo la differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa effettivamente sostenuta per tali finalità nel medesimo esercizio finanziario.
2) I risparmi così determinati, costituiscono risorse aggiuntive «una tantum» e devono essere comunicati, attraverso un prospetto analitico, all'organo di controllo ai fini dell'acquisizione della relativa certificazione.
3) Una volta acquisita la summenzionata certificazione, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, ai corrispondenti fondi per il trattamento accessorio 2021 come sopra dettagliato, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CONCLUSIONI

Come detto, alla presente relazione si allega un prospetto in Excel del fondo risorse decentrate 2021, con le diciture aggiornate secondo il CCNL FL 2016/2018 e un foglio contenente gli attuali utilizzi del fondo e le somme a disposizione.

Si segnala inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della CdC sez. Autonomie n. 19/18, le risorse ex art. 67 comma 2 lett. B, sono state inserite tra le risorse escluse dal tetto massimo 2016.

Per quanto riguarda il 2021 si è provveduto anche a calcolare e quantificare la quota relativa all'IVC 2019/2021, di competenza dell'anno in corso, limitatamente alla parte che deve essere inserita nel fondo ex art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 2016/2018.

Si ricorda inoltre la possibilità di inserire extra vincolo, oltre alle voci già richiamate nella precedente relazione, anche gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 DLgs 50/16) e per recupero evasione (art 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019).

Infine, si segnala che con il Conto Annuale 2020 (circolare MEF RGS 18/2021) è stata inserita una nuova scheda di monitoraggio sul salario accessorio del segretario comunale che non può superare il tetto 2016.

A tal fine si veda la scheda SICI e Tab 15 relativa al segretario comunale, nonché le istruzioni di comparto contenute nella citata circolare.

Si invita quindi l'Ente a monitorare anche tale fattore di spesa.

Maglione

FONDO RISORSE DECENTRATE	2021
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017)	
RISORSE STABILI CONSOLIDATE (ART. 67 COMMA 1 CCNL FL 2016-2018)	5.035
RIA (ART. 67 COMMA 2 CCNL FL 2016-2018)	601
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 67 C.2 LETT. G CCNL 2016-2018)*	
DECURTAZIONE RISORSE STABILI PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	**-601**
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	**5.035**
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – *(ART. 67 COMMA 2 LETT. B CCNL FL 2016-2018)*	142
INCREMENTO DAL 2019 (ART. 67 COMMA 2 LETT. A CCNL 2016-18)	166
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**308**
TOTALE RISORSE STABILI	**5.343**
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE *(ART. 67 COMMA 5 LETT. C CCNL FL 2016-2018)*	
RIA (ART. 67 COMMA 3 CCNL FL 2016-2018) una tantum	
NUOVI SERVIZI - *(ART. 67 COMMA 5 LETT. B CCNL FL 2016-2018)*	0
INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 67 COMMA 4 CCNL FL 2016-2018 (* 1,2% MONTE SALARI 1997)	0
DECURTAZIONE RISORSE VARIABILI PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	**0**
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**0**
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – *(ART. 68 COMMA 1 CCNL FL 2016-18)*	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - *(ART. 67 COMMA 3 LETTERA E CCNL FL 2016-2018)*	0
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE E/O INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- *(ART. 67 COMMA 3 LETTERA C CCNL FL 2016- 2018; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006, ART. 113 D.LGS. 50/2016)*	0
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – *(ART. 67 COMMA 3 LETTERA B CCNL FL 2016- 2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)*	0
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**0**
TOTALE RISORSE VARIABILI	**0**
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	**5.343**
TOTALE FONDO DA CONTROLLARE AL FINE DEL RISPETTO DEL TETTO MASSIMO 2016 (FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO)	**5.035**

Maglione

FONDO RISORSE DECENTRATE	2021	Note
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE (ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017)		
RISORSE STABILI CONSOLIDATE (ART. 67 COMMA 1 CCNL FL 2016-2018)	5.035	
RIA (ART. 67 COMMA 2 CCNL FL 2016-2018)	601	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 67 C.2 LETT. G CCNL 2016-2018)*		
DECURTAZIONE RISORSE STABILI PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	**-601**	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	**5.035**	
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – *(ART. 67 COMMA 2 LETT. B CCNL FL 2016-2018)*	142	Per il dettaglio vedi successivo foglio excel
INCREMENTO DAL 2019 (ART. 67 COMMA 2 LETT. A CCNL 2016-18)	166	IMPORTO DA INSERIRE DAL 2019 (pari ad 83,20 euro per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**308**	
TOTALE RISORSE STABILI	**5.343**	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE *(ART. 67 COMMA 5 LETT. C CCNL FL 2016-2018)*		
RIA (ART. 67 COMMA 3 CCNL FL 2016-2018) una tantum		
NUOVI SERVIZI - *(ART. 67 COMMA 5 LETT. B CCNL FL 2016-2018)*	0	

INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 67 COMMA 4 CCNL FL 2016-2018 (* 1,2% MONTE SALARI 1997)	0	per stanziare tale somma è sufficiente che l'Ente ne abbia la diponibilità a bilancio.
DECURTAZIONE RISORSE VARIABILI PER RISPETTO ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	**0**	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	**0**	

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – *(ART. 68 COMMA 1 CCNL FL 2016-18)*		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - *(ART. 67 COMMA 3 LETTERA E CCNL FL 2016-2018)*	0	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE E/O INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- *(ART. 67 COMMA 3 LETTERA C CCNL FL 2016- 2018; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006, ART. 113 D.LGS. 50/2016)*	0	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – *(ART. 67 COMMA 3 LETTERA B CCNL FL 2016- 2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)*	0	
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	**0**	
TOTALE RISORSE VARIABILI	**0**	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	**5.343**	
TOTALE FONDO DA CONTROLLARE AL FINE DEL RISPETTO DEL TETTO MASSIMO 2016 (FONDO DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO)	**5.035**	

Spesa PO (ind. Posizione di Risultato)	**0,00**

CONTROLLO RISPETTO VINCOLO ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/17	**Importo adeguato**

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNI PRECEDENTI E SPESA PO (TETTO MASSIMO ART. 23 COMMA 2 D.Lgs.

ANNO	*IMPORTO*	*Spesa PO*	*fondo straordinari 2016*	*Tetto massimo 2016*
2016*	5.035	0	646	5.682

*Importo rettificato in base ai dati forniti con mail del 14/01/2021

Maglione

UTILIZZO RISORSE RICLASSIFICATE	2021

Fondo risorse decentrate

Utilizzo Risorse stabili	Importo	COMMENTI E NOTE
Indennita' di comparto	391	**Il costo complessivo dell'idennità di comparto è pari ad euro 432,41 (comprensivo della quota a carico del bilancio). Il calcolo tiene conto della cessazione intervenuta in corso d'anno e della nuova assunzione. Le minor spese realmente realizzate determinano economie del fondo ex art. 68 comma 1 CCNL FL 2016/2018.**
Progressioni orizzontali	969	**Il costo complessivo indicato è calcolato tenendo conto degli aumenti da CCNL 2016/2018 e della cessazione intervenuta in corso d'anno. Le minor spese realmente realizzatedeterminano economie del fondo ex art. 68 comma 1 CCNL FL 2016/2018**
TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	**1.360,23**	
Turno (art. 22 CCNL FL 2016-18)		
Compensi per particolari responsabilità (ora art. 68 comma 2 lett. E e art. 70 quinquies comma 1 CCNL FL 2016-18)		Il CCNL 2016/2018 ha modificato gli importi massimi.
Indennità condizioni di lavoro (ora artt. 68 comma 2 lett. C e 70 bis CCNL FL 2016-18)	610,00	comprende disagio, rischio e maneggio valori (l'importo adesso è unico e va da un minimo di 1 euro a 10 euro al giorno)
Art. 68 comma 2 lettera G CCNL FL 2016-2018: Incentivo alla progettazione/incentivo funzioni tecniche		
Performance organizzativa (art. 68 comma 2 lett. A CCNL FL 2016-18)		
Performance individuale (art. 68 comma 2 lett. B CCNL FL 2016-18)	1.050,00	**NB deve essere almeno il 30% della parte prevalente delle variabili (tranne art. 67 c. 3 lett. C). Secondo interpretazione IFEL/ANCI tale importo è pari a:**
ACCANTONAMENTI	2.323,12	
TOTALE UTILIZZO RISORSE VARIABILI	3.983,12	
TOTALE UTILIZZO RISORSE	**5.343,35**	
Somme ancora da contrattare	**€ 0,00**	Si prega di inserire tutti gli importi a disposizione al fine di determinare le reali (eventuali) somme ancora da contrattare

€ 0,00

Calcolo Incremento teorico Progressioni Economiche Orizzontali

L'importo indicato è da inserire rispettivamente nel fondo risorse decentrate alla voce:

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – *(ART. 67 COMMA 2 LETT. B CCNL FL 2016-2018)*

Categoria	Numero dip. a tempo indeterminato	IVC 2010/2012 (conglobata da aprile 2018)	2019	IVC 2021
C4	1	13,52 €	68,90 €	-00 €
C3	1	8,32 €	42,90 €	8,06 €
TOTALE	**2**	**21,84 €**	**111,80 €**	**8,06 €**

Importo complessivo da inserire nel fondo **141,70**

SOTTOSCRIZIONE PREINTESA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

_____

_____

LA DELEGAZIONE SINDACALE

RSU

_____

_____

_____

OO.SS. Territoriali

_____

_____

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, _____

STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

A seguito della autorizzazione alla sottoscrizione, si sono riunite, per la stipula del contratto integrativo aziendale, le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale composte da :

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

_____

_____

LA DELEGAZIONE SINDACALE RSU

_____

_____

_____

OO.SS. TERRITORIALI

_____

_____

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, _____

Il presente contratto entra in vigore alle ore 24,00 e conserva efficacia fino alla stipula di successivo contratto integrativo.